

CONTRIBUTO UNIFICATO
ASSOLTO

TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE PRIMA

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della
M.Teresa Spanu, ha pronunciato la seguente

TRIBUNALE CAGLIARI	
Sentenza Civile	
N.	592/2013 N.D
R.A.C.	1323/2008
Cronologico	2291
Repertorio	870

SENTENZA *oggetto: opposizione e D.I*

nel procedimento iscritto al n. 1323 del Ruolo Affari Contenziosi per
l'anno 2008 promosso da

[REDACTED] in persona del legale rappresentante,
con sede in Canicatti, **[REDACTED]** e **[REDACTED]**
[REDACTED] residenti in Canicatti, elettivamente domiciliati in Cagliari,
presso lo studio dell'avv. F.Scifo, che li rappresenta e difende per procura
speciale in calce alla memoria 21-01-09 anche disgiuntamente all'avv.
E.Argento del Foro di Pescara.

opponenti


CONTRO

BANCO DI SARDEGNA s.p.a., in persona del legale rappresentante,
con sede in Cagliari, ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio
dell'avv. L.Boi, che la rappresenta e difende per procura generale del 13-
07-2000.

opposta

All'udienza del 31-10-2012 la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI



Nell'interesse degli opposenti: voglia il Tribunale

- 1) in via istruttoria, richiamare il consulente affinché risponda ai chiarimenti formulati all'udienza del 29-07-10;
- 2) nel merito in via principale, rigettare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile, illegittimo e comunque infondato;
- 3) nel merito ed in via subordinata riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente n. 271/18455/9 e n. 271/18456/7 ad esso collegato, accessi dalla [REDACTED] s.r.l. presso il Banco di Sardegna s.p.a. - Agenzia di S.Gavino Monreale;
- 4) dichiarare come dovuti i soli interessi sostitutivi previsti dall'art. 117 T.U.B. ovvero ai diversi tassi che risulteranno di giustizia;
- 5) accertare e dichiarare che nulla la [REDACTED] s.r.l. e di conseguenza gli opposenti devono al Banco di Sardegna s.p.a. a titolo di commissione di massimo scoperto ;
- 6) accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dal Banco di Sardegna s.p.a. in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi imputati a carico della [REDACTED] s.r.l. e di conseguenza a carico degli opposenti per effetto di tale prassi;



7) accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dal F...
... conformità a quanto disposto dalla L.
108/96;

8) accertare se il ... ha applicato alla ...
... sul conto corrente per cui è causa e conti collegati interessi
usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto dagli opposenti al
... su tali conti alcun interesse con
decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;

9) alla luce di quanto sopra e di tutto quanto sopra esposto,
determinata dalla attualità del saldo del rapporto di conto corrente
n. ... e n. ... ad esso collegato accessi dalla
... con il ... ed eventualmente
operata la compensazione legale, condannare il ...
... in persona del legale rappresentante, a pagare alla
società ... nonché ai signori ... e ...
... nella loro qualità di garanti, le somme di cui gli
stessi risulteranno creditori all'esito degli accertamenti di cui
sopra e/o dell'espletanda istruttoria ovvero nella somma maggiore
o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria;

10) condannare, infine, il medesimo ... in
persona del legale rappresentante, al risarcimento in favore della



società nonché dei sig.ri e ..
..... nella loro qualità di garanti di tutti i danni che
agli stessi sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori
risorse finanziarie da approfondire nell'esercizio della propria
attività imprenditoriale e per l'illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi in banca d'Italia, danni da liquidarsi anche in via
equitativa, da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita
consulenza tecnico legale, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria;

11) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Nell'interesse dell'opposta: voglia il Tribunale

- 1) in via principale, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) in via di subordine, accertare come, in virtù delle causali di cui al
decreto ingiuntivo opposto, il sig.ri sia
creditore nei confronti degli opposenti, in via solidale tra loro,
della somma di euro 182.293,57 alla data del 21-09-07 o di quella
diversa che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre interessi
successivamente maturati al tasso convenzionale dell'8,50%, nei
limiti del tasso soglia, oltre ancora le spese liquidate in fase
monitoria in complessivi euro 2.038,00, maggiorate delle spese
generali, iva e cassa e successive occorrenze e per l'effetto
condannare la in liquidazione nonché i sig.ri



... e ... questi ultimi in qualità di fideiussori sino alla concorrenza dell'importo di euro 330.000, al pagamento della predetta somma in favore del Banco di Sardegna.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione tempestivamente notificato la ... in liquidazione e i signori ... e Lo ... rispettivamente in qualità di debitore principale e di fideiussori, premesso di aver acceso nell'aprile 2004 presso il Banco di Sardegna s.p.a., agenzia di San Gavino Monreale, un contratto di conto corrente nonché un conto anticipi fatture, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2783, emesso dal Tribunale ... in data 12-12-07 per l'importo di euro 182.293,57, oltre interessi e spese, su ricorso del Banco di Sardegna s.p.a., a titolo di scoperto del conto corrente n. 271/18455/9.

A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno dedotto preliminarmente l'illegittimità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso sulla base di documenti inidonei a costituire prova scritta ai sensi degli artt. 633 c.p.c., e nel merito hanno eccepito la nullità della clausole relative alla determinazione degli interessi ed alla commissione di massimo scoperto, oltre alla illiceità dell'applicazione di tassi d'interesse superiori ai c.d. tassi soglia, previsti dalla legge n. 108/96, chiedendo la decurtazione degli importi calcolati a tale titolo ed, in via riconvenzionale, la condanna della banca intimante al pagamento delle somme eventualmente dovute,



previa compensazione legale con gli importi a debito, ed al risarcimento dei danni patiti per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischio e per l'indisponibilità delle conseguenti maggiori risorse finanziarie.

Gli opposenti hanno altresì contestato la validità delle fidejussioni, in considerazione della anomala attività creditizia della banca, dalla quale dovrebbe discendere la liberazione dei garanti, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1956 c.c.

Si è costituito il ... chiedendo il rigetto dell'opposizione sia con riferimento alla prova di credito fornita in sede monitoria sia relativamente all'applicazione dei tassi debitori, ritenuti conformi alle previsioni contrattuali.

Quanto alla domanda riconvenzionale, l'opposta ha contestato la sussistenza di ragioni creditorie della società fondate sul rapporto di conto corrente ed ha escluso qualsiasi evento dannoso in capo agli attori.

Istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, preliminarmente occorre rilevare che nel ricorso per decreto ingiuntivo il ... aveva fondato la propria pretesa unicamente sul contratto di conto corrente n. ... cosicché l'estensione operata dagli opposenti a generici contratti collegati, tra cui il conto anticipi fatture n. ... che alla data della proposizione della domanda presentava un saldo zero, appare del tutto inconferente ai fini della decisione della causa.



Al fine di contestare la pretesa della banca, nell'atto introduttivo gli opposenti hanno eccepito la nullità del contratto di c/c nella parte in cui prevedeva l'applicazione della commissione di massimo scoperto nonché l'indebita applicazione di tassi debitori non pattuiti in contratto e addirittura superiori al tasso soglia.

Prima di passare all'esame delle distinte questioni, è bene riaffermare il principio ormai consolidato in tema di onere della prova che, mentre nell'ipotesi di domanda di accertamento negativo proposta dal cliente è costui a dover provare i fatti costitutivi della pretesa (accertamento del debito e domanda di condanna del saldo rideterminato a proprio favore), nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo è la banca intimante (attrice sostanziale) che deve fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato in sede monitoria, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. tra le ultime pronunce Cass. Civ. sez. I, 25-11-10 n. 23974; id, 10-05-07 n. 10592: *"soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto stesso consente, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, semprechè la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dagli interessi non dovuti"*).

L'allegazione di un atto di riconoscimento di debito da parte del correntista, contenuta nella comparsa di costituzione, mentre nel ricorso



per decreto ingiuntivo la banca ha fatto riferimento unicamente alle scritture contabili ed a un piano di rientro, non vale ad esonerare il creditore dalla prova dei fatti costitutivi del diritto vantato, giacchè il riconoscimento di debito non ha efficacia di fonte autonoma di obbligazione.

Nella specie, l'opposta, oltre alla produzione dell'estratto conto certificato a norma dell'art. 50 D.L.vo n. 385/93 unitamente agli estratti conto e scalari dal luglio 2006 al settembre 2007, già versati nel procedimento monitorio, ha prodotto fin dalla comparsa di costituzione e risposta tutti gli estratti conti e scalari dall'aprile 2004 al settembre 2007, documenti che controparte non ha rilevato essere assenti dal fascicolo di parte neppure con le memorie ex art. 183 c.p.c.

Pertanto, la consulenza tecnica d'ufficio è stata correttamente espletata con riferimento alla documentazione contabile relativa all'intero rapporto senza soluzione di continuità delle scritture, attraverso le quali è possibile risalire al tasso debitorio applicato ed alla determinazione dell'importo effettivamente dovuto secondo la convenzione vincolante tra le parti (sulle conseguenze del mancato assolvimento all'onere probatorio da parte della banca, al fine di determinare le somme dovute, cfr. Cass. Civ. sez. I, 26-01-11 n. 1842).

I quesiti sottoposti al c.t.u. sono stati, peraltro, limitati alla sola verifica del superamento del tasso-soglia, a fronte della contestazione formulata



dagli opposenti circa l'applicazione di interessi superiori a quelli pattuiti e la nullità della clausola concernente la commissione di massimo scoperto, questione quest'ultima rilevante anche sul piano del conteggio operato nella relazione peritale depositata, ove l'importo di euro 167.722,34 è calcolato comprendendo la commissione di massimo scoperto e confrontando il TAEG così ottenuto con i tassi ministeriali.

Contestata l'errata applicazione degli interessi passivi da parte dell'istituto bancario, occorre invero procedere al ricalcolo del saldo a debito sulla base del tasso contrattuale o altro diverso tasso pattuito tra le parti ai sensi dell'art. 117 T.U.B. (cfr. Cass. Civ. sez. I 29-07-09 n. 17679: *"La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesta dall'art. 1284 c.c."*; conforme id, 25-11-2010 n. 23974), depurato dagli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto, la cui clausola deve essere dichiarata nulla per mancanza di causa, posto che la remunerazione della utilizzazione della somma messa a disposizione dalla banca è rappresentata dagli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano 4-07-02, Trib. Monza 30-03-06, Trib. Mantova 21-04-07), oltre che per indeterminatezza



dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., (così Cass. Civ. sez. III, 6-08-02 n. 11772; sez. I, 31-05-12 n. 8776).

Dichiarata la nullità degli interessi passivi ultralegali non pattuiti e della commissione di massimo scoperto, la causa deve essere rimessa in istruttoria per l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

- 1) dichiara la nullità degli interessi passivi al tasso ultralegale, se non espressamente pattuiti, e della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto;
- 2) rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza.

Cagliari, 19-02-13

Cancelliere
[Signature]

IL GIUDICE

[Signature]

Depositato in Cancelleria
il, 20 FEB. 2013

Cancelliere
[Signature]

Cren 2196/13

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa M.Teresa Spanu, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 1323 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2008 promosso da

_____ , in persona del legale rappresentante, con sede in Canicattì, _____ e _____

_____ , residenti in Canicattì, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. F.Scifo, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria 21-01-09 anche disgiuntamente all'avv. E.Argento del Foro di Pescara,

opponenti

CONTRO

BANCO DI SARDEGNA s.p.a., in persona del legale rappresentante, con sede in Cagliari, ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. L.Boi, che la rappresenta e difende per procura generale del 13-07-2000,

opposta

Letti gli atti del procedimento;

rilevato che gli attori hanno contestato l'ammontare della somma ingiunta;



rilevato che è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, avente ad oggetto la verifica dell'applicazione di tassi passivi superiori alla soglia dell'usura;

disporre il richiamo del consulente affinché risponda al seguente quesito:
escludendo la commissione di massimo scoperto e conteggiando gli interessi al tasso legale o altro diverso tasso risultante dal contratto di conto corrente o altro atto, specificamente approvato per iscritto, accerti l'eventuale superamento del tasso soglia, ricalcolando in caso affermativo l'importo dovuto entro i limiti del tasso soglia.

Fissa a tal fine l'udienza del 17-04-13 ore 12,00.

Si comunichi.

Cagliari, 19-02-2013

IL GIUDICE

Cancelliere
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

20
2013
[Handwritten signature]